

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## La condanna alle spese processuali non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso

La condanna alle [spese processuali](#), a norma dell'[art. 91 c.p.c.](#), ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicchè essa non può essere pronunciata in favore del [contumace](#) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.

NDR: in senso conforme si veda Cass. n. 17432/11.

## Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.9.2017, n. 20869

...omissis...

Rilevato in fatto

con l'unico motivo di ricorso xxxxxxxx soltanto il capo della sentenza, pronunciata dalla Corte di Appello di Milano, con il quale è stata condannata al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio in favore di E.;

l'intimata non si difende;

ricorrendo uno dei casi previsti dall'art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

il decreto è stato notificato come per legge.

Considerato in diritto

la condanna dell'appellante è stata motivata dalla Corte d'Appello con la soccombenza per il rigetto del gravame;

la parte appellata, a cui favore sono state liquidate le spese, risulta essere rimasta contumace in grado di appello;

va applicato il principio di diritto, invocato dalla ricorrente, per il quale "La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto" (Cass. n. 17432/11);

il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata limitatamente al capo di condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado;

poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte decide nel merito, disponendo che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di appello;

le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

pqm

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata nei limiti specificati in motivazione e, decidendo nel merito, dichiara non luogo a provvedere sulle spese del grado di appello; condanna la E., in persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida nell'importo complessivo di Euro 2.300,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, importo del contributo unificato, spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.